

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2021.

Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e i relativi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede l'invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell'anno 2021 entro il termine del 31 luglio 2021;

Considerato che, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all'invio dei dati di cui al predetto decreto 19 ottobre 2020, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, risulta necessario prorogare il termine di invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell'anno 2021 entro il termine dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021

1. All'art. 7, il comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti parole «30 settembre 2021».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

21A04616

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

DECRETO 10 giugno 2021.

Modalità e condizioni di riparto e di funzionamento del Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale.

IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che istituisce il Ministero del turismo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e in particolare, l'art. 10, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri specifiche funzioni relative alle politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 concernente «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

